

## **Posizione dei magistrati ammessi ai corsi di "dottorato di ricerca"**

*(Delibera del 17 dicembre 1998)*

"L'art. 2 della L. 476 del 1984 sancisce che il pubblico dipendente, e pertanto anche il magistrato, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio.

Va pertanto stabilito, onde individuare la tipologia della statuizione che il C.S.M. deve adottare in subiecta materia, se la domanda di collocamento in congedo straordinario sia, per i magistrati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, mera facoltà o preciso obbligo.

A tale quesito preliminare si collega l'altro inteso a verificare se ci sia, o meno, compatibilità tra lo status di magistrato e quello di laureato ammesso al corso di dottorato.

Va rilevato, al riguardo, che il C.S.M. ebbe a sancire, con delibera del 28.6.1989, l'insussistenza dell'incompatibilità tra ammissione e frequenza ai corsi e status di magistrato, contestualmente affermando che il dottorato debba, nella specie, configurarsi come incarico ex art. 16 Ord. Giud. autorizzabile alle condizioni previste dalle circolari vigenti.

Successivamente, però, il Consiglio Superiore ebbe a mutare indirizzo - si vedano le delibere 22.1.1992 e 26.3.1992 - sancendo che la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca non è subordinata ad autorizzazione in quanto attività di studio liberamente esercitabile ancorchè "compatibilmente con le attività di servizio".

Tanto premesso, va rilevato che la risposta ai due connessi quesiti inizialmente posti non può che tener conto della natura del dottorato di ricerca e della specificità dell'itinerario procedimentale che ne determina il conseguimento.

Ora il dottorato di ricerca è "titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica" - così testualmente l'art. 68 D.P.R. n. 382 del 1980 - che viene conferito con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione a conclusione di un corso che abbia consentito l'accertamento di "risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico" - così l'art. 73 del D.P.R. citato - e i cui studi sono "ordinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica" - art. 68 c. 3 -.

Se, dunque, l'attività propedeutica al conseguimento del titolo accademico in esame è di studio e ricerca deve scaturirne, in linea di astratto principio, la compatibilità tra ammissione e frequenza ai corsi e status di magistrato.

Sul piano concreto, poi, la ragionevolezza di questa soluzione è confermata dalla specifica prescrizione normativa - art. 79 c. 1 - del divieto di impegno degli iscritti ai corsi di dottorato in attività didattiche e non è contraddetta dalla considerazione che gli ammessi ai

corsi hanno diritto - previsione di cui all'art. 75 c. 6 - a borse di studio (che non possono spettare, per effetto dei presupposti limiti di reddito, agli ammessi ai corsi che espletano l'attività di magistrato traendone la relativa retribuzione).

Dubbi, circa la ritenuta compatibilità, possono invece scaturire dalla constatazione dell'obbligo di frequenza dei corsi di dottorato sancito, dall'art. 79 c. 1 D.P.R. citato, unitamente a quello di "compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine".

E' all'articolazione di questi obblighi che si collegano i più delicati profili della qualificazione dell'attività del magistrato dottorando e della conseguente tipologia delle situazioni consiliari in materia.

Muovendo, comunque, da una prospettiva teleologica, e cioè considerando che i vincoli cennati sono pur sempre inscindibilmente funzionali all'attività di studio e ricerca, si può affermare che i medesimi non contraddicono la ritenuta compatibilità.

Da quanto valutato e ritenuto deve pertanto dedursi che la domanda di congedo straordinario di cui all'art. 2 della legge 476 del 1984 individua mera facoltà e non specifico obbligo del magistrato ammesso al corso di dottorato di ricerca e la presentazione della medesima prelude, ineliminabilmente, alla concessione di congedo straordinario "per il periodo di durata del corso" - così testualmente l'articolo più volte citato che al secondo comma sancisce inoltre che "il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza" -

Sarà, dunque, di volta in volta il singolo magistrato ammesso al corso di dottorato a stabilire se optare per il congedo straordinario o per la concorrente attività di ricerca e di magistrato.

Prima di sottoporre a verifica questa conclusione va dato conto di una rilevante implicazione operativa di cui peraltro il C.S.M. si è, nel recente passato, dato carico.

Accade cioè che il ricorso al congedo straordinario determina la conservazione del posto occupato dal magistrato nell'ufficio di appartenenza con conseguente, anche non breve, periodo di vacanza "non rimpiazzabile" del posto medesimo.

Ciò spiega come il Consiglio Superiore ebbe a statuire, con delibera del 7.7.1988, il collocamento fuori ruolo del magistrato per tutta la durata del congedo straordinario coevo al periodo di svolgimento del corso di dottorato di ricerca, indi modificando tale orientamento - delibera del 28.6.1989 - a seguito dei rilievi della Corte dei Conti che osservò come le norme sul collocamento fuori del ruolo organico non consentano, come norme eccezionali, applicazione analogica.

Senza voler interferire su quanto obiettato dalla Corte dei Conti resta comunque sul tappeto un problema di non lieve momento sul quale pare opportuno richiamare l'attenzione del legislatore e quella del Ministro di Grazia e Giustizia che, in verità, ha avuto già modo di

esprimere sensibilità e attenzione sul tema, senza che ciò abbia determinato modifica normativa alcuna.

Va cioè ricordato che con nota del 12.1.1994 il Ministro pro tempore ebbe a rilevare la necessità di un intervento normativo che consenta di evitare il problema del "congelamento" dei posti dei magistrati di cui sono titolari i magistrati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca.

E' pertanto oltremodo opportuno disporre l'inoltro di questa delibera al Ministro di Grazia e Giustizia affinché, ove lo ritenga, voglia approfondire queste tematiche onde presentare al Parlamento proposta di modifica normativa dell'art. 2 L. n. 476 del 1984 adeguata alle cennate esigenze dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

Si potrebbe obiettare che la soluzione adottata viene a determinare una ripartizione dei magistrati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca che dipende esclusivamente dalla libera scelta dei magistrati interessati e non da una regolamentazione predeterminata.

Si può però superare l'obiezione rilevando in primo luogo che dalla cennata previsione normativa dell'art. 2 legge 476 del 1984 - e per le ragioni già evidenziate - non può non conseguire tale libertà di scelta e che inoltre la caratteristica peculiare dell'attività in questione, di ricerca e studio - libera per definizione - sottrae al C.S.M. una potestà di intervento che sancisca, a carico del magistrato dottorando di ricerca, un prioritario ed indistinto vincolo di opzione.

In conclusione: una regolamentazione predeterminata della scelta non è giustificata per previsione normativa nè può esserlo per disciplina paranormativa.

Se ciò è vero, appare comunque oltremodo opportuno un controllo del C.S.M. sia per la peculiare rilevanza dell'attività svolta dal magistrato, sia per l'incidenza che la medesima assume con riferimento al concreto operare della sua vita professionale sia, soprattutto, in considerazione della variegata articolazione della partecipazione ai corsi - la cui concreta prassi non è uniformemente osservante del cennato divieto di impegno in attività didattica -.

In conclusione va pertanto affermato che i magistrati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca possono, in base alla personale scelta, proporre al C.S.M. domanda di congedo straordinario in base al disposto dell'art. 2 legge 476 del 1984.

In questo caso alla domanda del magistrato corrisponde il diritto al congedo straordinario per motivi di studio per la durata del corso; il periodo di congedo straordinario è inoltre utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il magistrato che ritenga di non presentare la predetta domanda, in tal modo preventivamente valutando la concreta compatibilità tra l'attività di studio e ricerca e quella professionale, ha parimenti l'obbligo di proporre domanda informando il C.S.M. dell'attività medesima e in particolare di ogni elemento che dia dettagliato conto dello studio e della

ricerca oggetto del corso, oltre che dell'articolazione concreta dei medesimi negli appositi Istituti e così, implicitamente, dell'impegno scientifico concorrente con quello professionale.

Va cioè sottolineato che se la statuizione del C.S.M. non potrà non essere di norma quella di presa di atto - posto che per le ragioni anzidette quella in esame è attività di ricerca e studio, libera in quanto tale e di regola non assimilabile ad un incarico extragiudiziario da autorizzare - va altresì rimarcato che il magistrato ha il preciso dovere di informare il C.S.M. della specifica articolazione dell'attività di studio e ricerca svolta onde dar conto del tipo di impegno assunto che, se va liberamente svolto, non può di certo pregiudicare il rendimento della sua attività professionale.

A ciò consegue che la domanda che va presentata in caso di opzione alla concorrente attività va dal magistrato indirizzata tempestivamente e contestualmente al Capo dell'Ufficio e al C.S.M., che a sua volta trasmetterà l'eventuale statuizione di presa di atto al Dirigente medesimo, ai fini del relativo esercizio dell'istituzionale potestà di vigilanza.